

Pubblicato il 18/12/2020

N. 08148/2020REG.PROV.COLL.
N. 05760/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5760 del 2020, proposto dalla
-OMISSIS-in persona dell'Amministratore delegato *pro tempore*, in proprio e
quale capogruppo mandataria del -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Lorenzo Lentini ed Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da *P.E.C.* da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dr. Placidi, in Roma,
via B. Tortolini, n. 30

contro

-OMISSIS-in persona dell'Amministratore delegato *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avv. Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da *P.E.C.* da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma,
piazza Martiri di Belfiore, n. 2

nei confronti

-OMISSIS- a socio unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in
proprio e in qualità di capogruppo mandataria del -OMISSIS-rappresentata e

difesa dagli avv.ti Carlo Comandè ed Enzo Puccio, con domicilio digitale come da *P.E.C.* da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Pompeo Magno, n. 23/A

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la determinazione del direttore generale di -OMISSIS- è capogruppo dall'appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione e fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero “-OMISSIS-” di Salerno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- e della -OMISSIS- a socio unico;

Viste le memorie, i documenti e le repliche delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto, altresì, l'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell'udienza del giorno 10 dicembre 2020 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l'avv. Vagnucci su delega dell'avv. Cancrini, l'avv. Rocco su delega dell'avv. Lentini, l'avv. Fidanza su delega dell'avv. Di Bonito, e l'avv. Comandè, in collegamento da remoto in videoconferenza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il -OMISSIS-. formato da -OMISSIS- quale capogruppo mandataria, con -OMISSIS— -OMISSIS— L + -OMISSIS- – -OMISSIS- partecipava all'appalto indetto dalla -OMISSIS- per l'affidamento dei servizi di progettazione e fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero “-OMISSIS-” di Salerno.

In esito alle operazioni il predetto raggruppamento di professionisti (d'ora in poi -OMISSIS- risultava aggiudicatario dell'appalto.

Senonché, all'esito dei controlli circa il possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione imposti dalla normativa di riferimento emergevano un carico tributario in capo all'ing. -OMISSIS-, mandante del citato -OMISSIS-., nonché taluni carichi tributari ed un carico previdenziale in capo all'ing. -OMISSIS-, altro mandante del -OMISSIS-.: pertanto, con determinazione del direttore generale n. 154 del 6 agosto 2019 -OMISSIS- disponeva la decadenza dall'aggiudicazione e l'esclusione dalla gara del --OMISSIS-, nel contempo affidando la commessa pubblica al -OMISSIS-. con capogruppo la -OMISSIS- a socio unico.

Avverso detta determinazione insorgevano la -OMISSIS- quale capogruppo mandataria del -OMISSIS-., nonché in proprio e quali mandanti del -OMISSIS-. l'ing. -OMISSIS- e l'ing. -OMISSIS-, impugnandola innanzi al T.A.R. Campania, Sez. staccata di Salerno, ma l'adito Tribunale respingeva il ricorso con sentenza della Sez. I n. -OMISSIS-.

Con l'appello in epigrafe, dunque, i ricorrenti in primo grado hanno impugnato la citata sentenza del T.A.R. Campania, sede di Salerno, chiedendone la riforma e deducendo a supporto dell'impugnativa i seguenti motivi:

- 1) *error in iudicando*, violazione di legge per violazione dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, violazione dei principi in tema di definitività dell'accertamento tributario, atteso che la posizione di presunta irregolarità tributaria dell'ing. -OMISSIS- scaturirebbe da una cartella esattoriale di importo pari ad € 20.328,15,

la cui notifica sarebbe tuttavia irrimediabilmente viziata e che, dunque, al contrario di quanto considerato dalla stazione appaltante e dal primo giudice, non sarebbe divenuta inoppugnabile;

2) violazione di legge per violazione dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di istruttoria, travisamento e sviamento, perché sarebbe del pari illegittima la declaratoria di carenza dei requisiti soggettivi a carico dell'ing. -OMISSIS-, non sussistendo i carichi tributari e quello previdenziale allo stesso addebitati.

Si è costituita in giudizio la -OMISSIS- successivamente depositando una memoria con cui ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello.

Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata -OMISSIS- a socio unico (d'ora in poi anche solo -OMISSIS-in proprio e quale capogruppo mandataria del -OMISSIS-depositando memoria difensiva ed eccependo l'inammissibilità per più versi del primo motivo d'appello, nonché l'infondatezza nel merito del primo e del secondo motivo.

Gli appellanti hanno depositato memoria di replica, controdeducendo alle altrui eccezioni di rito e di merito e insistendo per l'accoglimento dell'appello.

All'udienza del 10 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dopo una sintetica discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione l'appello proposto dalla -OMISSIS-capogruppo mandataria del --OMISSIS-, nonché dai mandanti del predetto raggruppamento di professionisti, ing. -OMISSIS- ed ing. -OMISSIS-, contro la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso da essi presentato avverso il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione e di esclusione dall'appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione e del

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Salerno.

In particolare, la decadenza dall'aggiudicazione e l'esclusione dall'appalto sono state disposte dalla stazione appaltante essendo emerso a carico dei mandanti ing. -OMISSIS- e ing. -OMISSIS- quanto segue:

a) a carico dell'ing. -OMISSIS-: debito tributario, definitivamente accertato, di € 20.328,15 alla data del 24 giugno 2019 (data dell'aggiudicazione);

b) a carico dell'ing. -OMISSIS-: debito tributario, definitivamente accertato, di € 340.977,30 alla data del 29 novembre 2018; ulteriore debito tributario, definitivamente accertato, di € 77.969,11, alla data del 24 giugno 2019; situazione di irregolarità contributiva, risultante dal *D.U.R.C.*, per € 454,28, sempre alla data del 24 giugno 2019.

Il T.A.R. ha ritenuto sufficiente, per escludere l'illegittimità del provvedimento impugnato, la verifica della sola posizione debitoria dell'ing. -OMISSIS-, che è risultata tale da giustificare gli addebiti mossi dalla stazione appaltante.

Ciò, in quanto al professionista è stata notificata in data 12 dicembre 2018, presso la casella di posta elettronica certificata (*P.E.C.*) risultante da pubblico registro, in virtù dell'attività professionale dallo stesso svolta, una cartella esattoriale dell'importo di € 20.328,15. Detta modalità di notifica sarebbe stata idonea a far decorrere il termine per il consolidamento del carico tributario da essa esposto, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973 e della giurisprudenza espressasi in materia, la quale ha considerato valida la notifica, a mezzo *P.E.C.* risultante da pubblici registri, della mera immagine scansionata della cartella esattoriale, allegata al messaggio di posta elettronica, in luogo del cd. documento informatico (la sentenza appellata richiama, a tal proposito, Cass. civ, Sez. Trib., 27 novembre 2019, n. 30948).

In altre parole, ad avviso del primo giudice la notifica della cartella di pagamento può avvenire in modo indifferente sia allegando al messaggio di *P.E.C.* un

documento informatico che sia il duplicato informatico dell'atto originario (“*atto nativo digitale*”), sia tramite la copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo (“*copia informatica*”). Poiché nel caso di specie all'ing. -OMISSIS- è stata notificata via P.E.C. la “*copia informatica*” della predetta cartella esattoriale, che non è stata da lui impugnata, ne discende – conclude il T.A.R. – che si è verificata la fattispecie di esclusione dalla gara di appalto di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e cioè l'esistenza di una violazione grave e definitivamente accertata a carico del professionista in materia di obblighi di pagamento di imposte o tasse, ostativa alla partecipazione alla gara.

Né, aggiungono i giudici di prime cure, ad escludere siffatta valenza ostativa può valere la domanda di rateizzazione del debito tributario, presentata dal professionista in data 1° agosto 2019 ed assentita dall'Agenzia delle Entrate: infatti, l'ultimo inciso dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 precisa che l'impegno ad assolvere gli obblighi tributari rileva ai fini della partecipazione alla gara (nel senso che impedisce di esserne esclusi) se assunto in epoca antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione e non anche, come verificatosi nel caso di specie, quando assunto nelle more della procedura di gara. L'appello è articolato in due motivi.

Con il primo di essi vengono censurati l'*iter* argomentativo e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in ordine alla validità della notificazione della cartella esattoriale a carico dell'ing. -OMISSIS- e, pertanto, all'inoppugnabilità di questa.

Con il secondo, invece, vengono reiterate le censure mosse avverso gli addebiti tributari e contributivi contestati all'ing. -OMISSIS- e che il T.A.R. ha ritenuto di non affrontare, stante il carattere dirimente della definitività del debito tributario dell'ing. -OMISSIS-.

In dettaglio, con il primo motivo gli appellanti contestano la motivazione della sentenza, sostenendo la nullità della notifica della cartella esattoriale a carico dell'ing. -OMISSIS-, di importo pari ad € 20.328,15, perché avvenuta il 12

dicembre 2018 a mezzo *P.E.C.* recante in allegato la scansione della cartella esattoriale, senza allegazione del cd. documento informatico. Si tratterebbe di modalità insufficiente, perché la notifica a mezzo *P.E.C.* ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 sarebbe valida solo ove l'allegata cartella esattoriale sia corredata di firma digitale per garantire l'originarietà, integrità e immodificabilità del "*file*" informatico nativo: infatti, l'omessa attestazione di conformità del documento informatico all'originale nativo non consentirebbe di dimostrare l'identità-conformità del documento trasmesso rispetto all'originale.

La validità e la legittimità della notifica di una cartella di pagamento a mezzo *P.E.C.* – sottolineano gli appellanti – esigono che il documento informatico sia munito di estensione "*p7m*" e non "*pdf*", essendo la sottoscrizione digitale l'unico strumento che, in alternativa alla firma autografa apposta in originale, possa garantire l'autenticità del documento e la riferibilità al soggetto che lo ha formato e firmato. Una tale garanzia non può essere invece data dalla produzione di una mera copia fotostatica della firma, quale la scansione in "*pdf per immagini*" di un documento allegato a un messaggio *P.E.C.*; ne deriva che, essendo solo il documento in estensione "*p7m*" in grado di garantire che il documento informatico è immodificabile ed originale, solo la notifica di un tale documento sarebbe idonea a far decorrere il termine di impugnativa.

Del resto un documento firmato in copia (e tal è la scansione per immagini di una firma), ove privo – come nella specie – dell'attestazione di conformità all'originale cartaceo, dovrebbe intendersi come non effettivamente sottoscritto, e pertanto come mancante di uno degli elementi costitutivi dell'atto notificato.

Per di più – notano gli appellanti – nel corso del procedimento di verifica del possesso dei requisiti effettuato da -OMISSIS-l'Agente della riscossione non avrebbe comprovato né la corrispondenza tra il documento originale e quello trasmesso via *P.E.C.*, né la regolarità della trasmissione telematica dell'atto.

Da quanto detto deriverebbe che, sulla base anche dell'insegnamento della giurisprudenza, la mancata prova della conformità all'originale della cartella trasmessa via *P.E.C.* porrebbe nel nulla la notifica della cartella stessa e non farebbe decorrere il termine di impugnativa di quest'ultima: con il ché, risulterebbe preclusa ogni definitività dell'accertamento del debito tributario, rilevante ai fini della rimozione dell'aggiudicazione.

Negli ultimi scritti difensivi gli appellanti negano che contro le loro tesi possa essere richiamato un recente arresto della Cassazione Civile (Sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 21328), in apparenza di segno contrario, poiché tale arresto si riferirebbe a una cartella esattoriale notificata il 7 giugno 2015, ossia prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 193/2016, il cui art. 7-*quater* ha apportato modifiche all'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.

Invero, prima delle modifiche di cui al succitato d.l. n. 193/2016 (cioè nel vigore della disciplina applicabile al caso esaminato dalla Cassazione) l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 escludeva in modo espresso che alla notifica delle cartelle esattoriali via *P.E.C.* si applicasse l'art. 149-*bis* c.p.c., ossia la disposizione che prevede che, ove la notificazione di un documento sia eseguita via *P.E.C.* anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, l'Ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale.

Senonché, a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 193/2016, è stato rimosso il periodo dell'art. 26 cit. che escludeva l'applicazione dell'art. 149-*bis* c.p.c., e dunque le previsioni di quest'ultimo si applicano alla notifica delle cartelle esattoriali: il che sta a dire che sussiste in tale ipotesi l'obbligo della sottoscrizione digitale dell'atto notificato.

Il secondo motivo dell'appello, come già accennato, reitera le censure, non analizzate dal T.A.R., a mezzo delle quali è stata contestata l'effettiva sussistenza degli addebiti tributari e previdenziali mossi all'ing. -OMISSIS-.

Innanzitutto, non sarebbe fondato l'addebito tributario per € 340.977,30.

Infatti, per effetto della cd. rottamazione *ter* delle cartelle esattoriali (art. 3 del d.l. n. 119/2018, entrato in vigore il 24 ottobre 2018, ossia prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, che si è verificata in data 6 novembre 2018), i debiti valorizzati dall’Agenzia delle Entrate a carico dell’ing. -OMISSIS- sarebbero diventati non esigibili e non definitivi fino alla scadenza del termine di pagamento della prima rata (31 luglio 2019).

In altre parole, secondo gli appellanti, per effetto della cd. rottamazione *ter*, coloro che, come l’ing. -OMISSIS-, hanno aderito alla prima e alla seconda “rottamazione” delle cartelle esattoriali, beneficerebbero, ai sensi dell’art. 3 cit., della sospensione *ex lege* dell’obbligo di pagamento dei debiti tributari fino alla definizione del relativo procedimento.

Neppure sarebbe fondato l’addebito tributario di € 77.969,11, perché la cartella esattoriale relativa allo stesso non sarebbe divenuta inoppugnabile.

Infine, non sarebbe fondato l’addebito contributivo di € 454,28, perché:

- 1) il *D.U.R.C.* non sarebbe obbligatorio e vincolante per i singoli professionisti;
- 2) l’Ente di Previdenza, prima di rilasciare un *D.U.R.C.* negativo, è tenuto ad invitare l’interessato a regolarizzare nel termine di quindici giorni. Nel caso qui in esame, tuttavia, tale sub-procedimento di regolarizzazione non sarebbe stato mai attivato.

Sia la difesa della -OMISSIS- sia quella dello -OMISSIS- hanno formulato eccezioni preliminari di inammissibilità dell’intero appello o, almeno del primo motivo: ciò, giacché gli appellanti avrebbero prestato acquiescenza al capo della sentenza di primo grado che ha giudicato ammissibile la notifica della cartella esattoriale a mezzo *P.E.C.* (e pertanto rituale la notifica della cartella di pagamento nei riguardi dell’ing. -OMISSIS-). Nell’appello, infatti, il *focus* verrebbe spostato sul fatto che, per essere valida, la notifica di una cartella esattoriale via *P.E.C.* postula che la cartella sia corredata da firma digitale e che il documento informatico sia munito di estensione “*p7m*” e non “*pdf*”, com’è in concreto

avvenuto: ma questa sarebbe una censura nuova proposta per la prima volta in appello e come tale contrasterebbe con il divieto dei *nova ex* art. 104 c.p.a..

Così riportate le eccezioni preliminari di rito, il Collegio ritiene tuttavia di non dover procedere alla loro disamina, dal momento che l'appello si mostra infondato nel merito e, in particolare, è infondato il primo motivo dell'appello, dotato di efficacia assorbente rispetto a tutte le ulteriori censure. Detta infondatezza nel merito permette dunque al Collegio di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità surriferite, in ossequio al principio della "*ragione più liquida*" (C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5), che consente di derogare all'ordine logico di esame delle questioni (cfr. C.d.S., Sez. VI, 14 giugno 2019, n. 4022).

Ed invero, quanto lamentato dalla -OMISSIS- e dagli altri appellanti con il primo motivo dell'appello non persuade.

In primo luogo, è eccessiva la tesi che la notifica della cartella esattoriale per l'importo di € 20.328,15 a carico dell'ing. -OMISSIS- mediante trasmissione, su supporto informatico, della copia per immagini del documento originale cartaceo, ma senza l'aggiunta della firma digitale, non sia stata validamente eseguita, perché la mancanza della firma digitale impedirebbe di avere la certezza che il documento (*id est*: l'immagine scansionata dell'atto originale cartaceo) sia autentico, genuino e possa essere riferito al soggetto che l'ha formato e firmato.

Una tesi del genere, infatti, sembra sostenibile nell'ipotesi di notifica di documenti privati e/o inerenti a rapporti tra privati, ma non quando, come nel caso di specie, la notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico (l'Agenzia delle Entrate) tramite *P.E.C.* (datata 12 dicembre 2018) proveniente dall'indirizzo istituzionale del predetto soggetto pubblico.

Una simile provenienza, infatti, ad avviso del Collegio deve ritenersi idonea garanzia della genuinità ed autenticità del documento inviato. Non si vuole così rispolverare nozioni obsolete e ormai superate, come quella della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, quanto, piuttosto, segnalare le conseguenze

irragionevoli a cui porta l'opposta tesi: questa, con il negare la genuinità del documento trasmesso via P.E.C. dall'Agenzia delle Entrate, perché non corredato di firma digitale, finirebbe per far ipotizzare che l'Agenzia delle Entrate possa aver agito, nel caso di specie, *joci causa*, o addirittura perpetrando un falso.

In secondo luogo, il Collegio condivide l'indirizzo della giurisprudenza più recente, che considera applicabile alla notifica della cartella esattoriale irrituale perché effettuata mediante la trasmissione di un "file" con estensione "pdf", anziché "p7m", la sanatoria del vizio dell'atto per il raggiungimento del suo scopo prevista dall'art. 156 c.p.c.: ciò, in ragione del rinvio operato dall'art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale a sua volta rimanda agli artt. 137 e segg. c.p.c. e, pertanto, anche all'art. 156 c.p.c. (Trib. Roma, Sez. lav., 29 settembre 2020, n. 5688).

Sotto distinto e concorrente profilo, l'infondatezza del motivo di appello in esame emerge dai principi elaborati in materia dalla recente giurisprudenza amministrativa (C.d.S., Sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856). Questa, infatti, ha precisato che: *“la definitività dell'accertamento tributario decorre non dalla notifica della cartella esattoriale – in sé, semplice atto con cui l'agente della riscossione chiede il pagamento di una somma di denaro per conto di un ente creditore, dopo aver informato il debitore che il detto ente ha provveduto all'iscrizione a ruolo di quanto indicato in un precedente avviso di accertamento – bensì dalla comunicazione di quest'ultimo.*

La cartella di pagamento (che infatti non è atto del titolare della pretesa tributaria, ma del soggetto incaricato della riscossione) “costituisce solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cioè non possiede [...] alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l'obbligazione è stata enunciata” (ex multis, Cass., SS.UU., 8 febbraio 2008, n. 3001), laddove è l'avviso di accertamento l'atto mediante

il quale l'ente impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale.

E' invece l'avviso di accertamento il titolo esecutivo della pretesa tributaria, ossia l'atto formale con cui l'amministrazione finanziaria muove una precisa contestazione al contribuente in merito all'adempimento di una specifica obbligazione fiscale: con esso vengono indicati al contribuente i dati di fatto e di diritto per i quali è richiesto un versamento, nonché la misura dello stesso (art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e l'imponibile".

Pertanto, sarà onere del ricorrente dimostrare che, prima delle cartelle esattoriali, non gli siano stati notificati gli avvisi di accertamento presupposti, alla stregua del principio (enunciato da C.d.S., Sez. V, 26 maggio 2016, n. 1783 e citato pure dalla decisione della Sez. V n. 856/2018 di cui si sono ora riportati taluni passaggi) secondo cui l'art. 1, comma 5, del d.l. n. 16/2012, conv. con l. n. 44/2012, contiene una definizione normativa di "definitività" dell'accertamento, per la quale "costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; [...] quest'ultima condizione di pagamento è data per verificata con la notifica della cartella esattoriale".

La predetta giurisprudenza ha poi aggiunto che, a fronte dell'attestazione dell'Agenzia delle Entrate, recante la segnalazione a carico di un concorrente di violazioni fiscali definitivamente accertate, la stazione appaltante non ha altra possibilità che escludere il concorrente dalla gara, essendole preclusa un'autonoma valutazione della questione (cfr., in aggiunta, C.d.S., Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3663 e 18 gennaio 2011, n. 789).

Nella fattispecie all'esame, dunque, per tutto quanto si è detto si deve ritenere sussistente il requisito della "definitività" del debito tributario di € 20.328,15 a carico dell'ing. -OMISSIS-: requisito rilevante ai fini della legittimità dell'esclusione del --OMISSIS- dalla gara, disposta ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.

La definitività sussiste sia sotto il profilo della validità della notifica, in data 12 dicembre 2018, della cartella esattoriale attinente a tale debito, pacificamente rimasta inoppugnata (e ormai inoppugnabile); sia, inoltre, sotto l'aspetto della mancata dimostrazione e, ancor prima della mancata allegazione, ad opera dell'appellante, che anteriormente alla notifica della cartella esattoriale *de qua* non gli era stato notificato l'avviso (o avvisi) di accertamento ad essa presupposto (o presupposti).

Del pari sussiste nel caso di specie l'ulteriore requisito della "gravità" del debito tributario, previsto anch'esso dall'art. 80, comma 4, cit.; esso, infatti, presuppone l'omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art. 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del d.P.R. n. 602/1973, che fino al 1° marzo 2018 era stabilito in € 10.000,00 e poi è stato ridotto ad € 5.000,00 in seguito alla modifica di cui all'art. 1, comma 988, della l. n. 205/2017 (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 4 marzo 2019, n. 448).

Da ultimo, va tenuto conto che i requisiti di partecipazione alle procedure relative ad appalti pubblici debbono essere posseduti non solo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara ma anche, successivamente, fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipulazione del contratto (cfr., *ex plurimis*, C.d.S., Sez. III, 21 luglio 2017, n. 3614).

Ma almeno alla data dell'aggiudicazione (24 giugno 2019) il --OMISSIS- non possedeva i requisiti di partecipazione, stante la definitività e gravità del debito tributario esistente a tale data a carico del mandante ing. -OMISSIS-.

Inoltre, per costante giurisprudenza, "*il requisito della regolarità fiscale, [...] può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l'istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell'offerta*" (C.d.S., A.P., 5 giugno 2013, n. 15). Non basta, quindi, che prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta il contribuente abbia inoltrato la

domanda di rateizzazione occorrendo anche entro tale data il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole dell'Amministrazione finanziaria: circostanza che non ricorre nel caso ora in esame, poiché l'ing. -OMISSIS- ha presentato domanda di rateizzazione del carico in questione in data 1° agosto 2019, cosicché a nulla rileva che essa sia stata favorevolmente assentita dall'Agenzia delle Entrate.

Ne deriva che l'impugnato provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione ed esclusione del -OMISSIS- dalla gara deve ritenersi legittimamente emesso da -OMISSIS- in ossequio alla regola di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, senza che sia necessario analizzare la posizione dell'ing. -OMISSIS-, essendo sul punto sufficiente quanto detto per l'ing. -OMISSIS-.

In conclusione, l'appello è infondato e da respingere, meritando la sentenza di primo grado di essere confermata.

Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza (III[^]), così definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna indivisamente gli appellanti al pagamento in favore delle controparti -OMISSIS- e -OMISSIS- a socio unico (in solido tra loro), delle spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità dell'interessata, manda alla Segreteria di procedere ad oscurare i dati

inerenti gli appellanti e le altre persone fisiche, giuridiche e/o studi professionali citati nel provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2020, tenutasi, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.